COLLA QUALE IL GOVERNO DEL RE E' AUTORIZZATO A DARE PIENA ED INTIERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CONCHIUSO TRA IL REGNO D'ITALIA E L'IMPERO DEL GIAPPONE

Art. 9 (Convenzione)

I negozianti e commercianti giapponesi di ogni classe sono liberi di commerciare direttamente coi negozianti stranieri, senza intervento d'alcun Ufficiale del Governo, non solo ne' porti aperti del Giappone, ma in tutti i paesi esteri, ove sono autorizzati di portarsi, osservando i Regolamenti di cui all'art. 10 della presente Convenzione.

Nei loro rapporti commerciali cogli stranieri i Giapponesi non saranno sottoposti a tasse piu' elevate di quelle che sono imposte ai negozianti indigeni nelle loro transazioni abituali. Il Governo giapponese dichiara inoltre che tutti i Daimios e le persone da essi impiegate sono libere, sottoponendosi alle medesime condizioni, di recarsi in tutti i paesi esteri, come nei porti aperti del Giappone, ove potranno commerciare cogli stranieri nel modo che ad essi piacera', senza intervento d'alcun Uffiziale giapponese, con che si sottomettano a' vigenti Regolamenti di polizia, ed al pagamento de' diritti stabiliti.

Versione in vigore dal 16 giugno 1868, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, conchiuso tra il Regno d'Italia e l'Impero del Giappone
Estremi	Legge 24 maggio 1868, n. 4395
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1868

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-il-governo-del-re-e-autorizzato-a-dare-piena-ed-intiera-1868/convenzione-art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it